



Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 marzo 2009² sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**

¹ La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

² Sono fatte salve le disposizioni sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada con una concessione o un'autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009³ sul trasporto di viaggiatori.

Titolo prima dell'art. 2

² RS 744.10

³ RS 745.1

Abrogato

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica a:

- a. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un'impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua il trasporto professionale di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista;
- b. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un'impresa che effettua il trasporto professionale di merci con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione.

² Essa non si applica a:

- a. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un'impresa che effettua con autoveicoli il trasporto di viaggiatori esclusivamente per fini non professionali;
- b. imprese non occupate nel settore dei trasporti che effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati;
- c. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un'impresa che effettua il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale è compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera;
- d. imprese che impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.

Art. 2a Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *autoveicolo*: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre⁴ sulla circolazione stradale;
- b. *professionale*: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un'impresa di trasporto su strada ottiene in compenso una prestazione economica;

⁴ RS 741.01

- c. *gestore dei trasporti*: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

² ... Ha durata quinquennale, è personale e non trasferibile.

Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci

¹ Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri⁵ e ad eccezione del cabotaggio all'interno della Svizzera:

- a. concludere accordi con Stati terzi sul trasporto internazionale di viaggiatori e di merci;
- b. decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 1953⁶ concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.

² In tali accordi e decisioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese di trasporto su strada estere possono derogare.

³ Può approvare una revisione degli allegati 1, 3 e 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri volta a tener conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione europea (UE) in materia di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada e ad attuare in forma equivalente i regimi correlati.

Art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 6

¹ Per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

⁵ RS 0.740.72

⁶ RS 0.740.1

- d. avere sede effettiva e stabile in Svizzera.

⁶ La condizione dell'affidabilità deve essere adempita anche dai responsabili della direzione.

Art. 5 cpv. 2

² Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa seriamente in dubbio.

Art. 6 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Per il calcolo di questo importo sono determinanti il numero di veicoli e il rispettivo peso totale secondo la licenza di circolazione.

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada

¹ L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada per la valutazione dell'affidabilità e per la verifica del rispetto delle prescrizioni determinanti per l'accesso alla professione. Il registro si articola in una parte pubblicamente accessibile e una non pubblicamente accessibile.

² La parte pubblicamente accessibile del registro indica:

- a. il nome e la sede dell'impresa;
- b. il tipo di autorizzazione;
- c. il nome del gestore dei trasporti;
- d. il numero di veicoli.

³ Nella parte non pubblicamente accessibile del registro l'UFT registra i dati seguenti:

- a. dati necessari all'identificazione delle persone che devono adempiere la condizione dell'affidabilità;
- b. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a o b;
- c. motivi per cui l'affidabilità possa essere messa seriamente in dubbio;
- d. constatazioni fatte nel quadro di un esame secondo l'articolo 8 capoverso 1 secondo cui la persona non adempie più la condizione dell'affidabilità;
- e. ritiro o revoca dell'autorizzazione;

f. numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente;

g. numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa.

4 L'UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona interessata;
- b. le esigenze in materia di sicurezza dei dati;
- c. i dettagli per la cancellazione e la distruzione dei dati.

Art. 9a Assistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni

¹Nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca l'UFT informa, su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE in merito all'adempimento della condizione riguardante la sede effettiva e stabile in Svizzera da parte di un'impresa di trasporto su strada.

²Lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell'UE sui dati di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a e d-g avviene mediante il sistema di informazione stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/480⁷.

³Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti il collegamento a una piattaforma per la cooperazione amministrativa transfrontaliera. Disciplina i dettagli e le competenze per il coordinamento nazionale e i diritti di accesso.

⁴Su richiesta di Stati terzi, l'UFT comunica i dati di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a e d-g in conformità degli accordi applicabili nel singolo caso. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo. Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati. Disciplina le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo.

Art. 12a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

¹Le autorizzazioni esistenti all'entrata in vigore della modifica del ... rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

²Fino all'entrata in vigore degli accordi necessari per lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE (art. 9a cpv. 2) l'UFT comunica i

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440, GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.

dati alle autorità competenti su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

2. Legge dell'8 ottobre 1998 sui lavoratori distaccati

Art. 1 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Nell'occupazione transfrontaliera di lavoratori impiegati in Svizzera distaccati in altri Paesi disciplina inoltre l'assistenza amministrativa fornita nel quadro:

- a. dell'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; e
- b. dell'allegato P della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 8a Assistenza amministrativa nel settore del trasporto su strada

¹ Se lo prevede uno degli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 2^{bis}, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e le autorità cantonali di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d possono comunicare alle autorità competenti di altri Paesi, su loro richiesta, dati su lavoratori impiegati in Svizzera e sui loro datori di lavoro con domicilio o sede in Svizzera.

² Affinché l'autorità richiedente possa effettuare un controllo del rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime durante il periodo del distacco nel Paese dell'autorità richiedente, le possono essere comunicati i dati per identificare il datore di lavoro contenuti nei registri ai quali hanno accesso le autorità cantonali di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

³ Nel quadro di un controllo, all'autorità richiedente possono essere comunicati i dati seguenti:

- a. identità, indirizzo e numero della licenza di condurre del conducente;
- b. lettera di vettura o giustificativi equivalenti nel trasporto di merci su strada transfrontaliero;
- c. dati del tachigrafo secondo l'articolo 14 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹¹ per gli autisti (OLR 1);
- d. conteggi salariali durante il periodo del distacco;

⁸ RS 823.20

⁹ RS 0.740.72

¹⁰ RS 0.632.31

¹¹ RS 822.221

- e. contratto di lavoro o le informazioni scritte secondo l'articolo 330b CO¹²;
- f. rapporti sul tempo di lavoro secondo l'articolo 15 OLR 1;
- g. ricevute del pagamento dello stipendio.

⁴ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per il collegamento a una piattaforma per la cooperazione transfrontaliera in ambito amministrativo. Disciplina i singoli aspetti quali la competenza per il coordinamento nazionale e i diritti di accesso.

Art. 8b Competenze e procedura

¹ La SECO riceve le richieste di assistenza amministrativa delle autorità di altri Paesi. Trasmette le richieste di dati di cui all'articolo 8a capoversi 2 e 3 all'autorità cantonale competente presso il domicilio o la sede del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

² L'autorità cantonale competente invita il datore di lavoro a fornire i dati di cui all'articolo 8a capoverso 3 richiesti dall'autorità richiedente nella lingua indicata da quest'ultima.

³ Il datore di lavoro deve trasmettere all'autorità cantonale i dati richiesti nella lingua indicata dall'autorità richiedente entro 14 giorni.

⁴ L'autorità cantonale trasmette i dati di cui all'articolo 8a capoversi 2 e 3 alla SECO o direttamente all'autorità richiedente. La SECO trasmette all'autorità richiedente i dati ricevuti dall'autorità cantonale.

⁵ Se, nel fornire assistenza amministrativa, l'autorità cantonale presume che siano violate prescrizioni svizzere vincolanti sulla sicurezza stradale, può informarne le autorità svizzere competenti.

Art 8c Finanziamento

¹ La Confederazione si assume la metà dei costi sostenuti dalle autorità cantonali per fornire assistenza amministrativa secondo l'articolo 8a se tali costi non sono coperti dagli introiti provenienti dalle procedure effettuate secondo il diritto cantonale. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca o l'ufficio federale da esso designato può concludere convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Art. 9 cpv. 2 Frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f^{bis} nonché cpv. 3 primo periodo

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- f^{bis}. per infrazioni all'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 8a capoverso 3 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera,

pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi.

³ L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla SECO e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.